

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1979, n. 57.

Contributo regionale per l'avvio di due centri integrati di smistamento merci in Padova e in Verona.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione del Piano Regionale di Sviluppo approvato con legge regionale n. 11 del 2 febbraio 1979 ai fini di rendere più efficiente e razionale l'integrazione dei diversi sistemi di trasporto merci nel territorio regionale mediante centri di smistamento in Padova e Verona, si dispone a titolo di contributo uno stanziamento pari a L. 1.000 milioni da erogarsi in L. 500 milioni a favore della S.p.A. a prevalente interesse pubblico « Interporto Merci Padova » ed in L. 500 milioni al Consorzio Zona Agricola - Industriale di Verona.

Art. 2

L'erogazione del contributo di cui all'art. 1 è subordinata all'acquisto di aree necessarie all'avvio rispettivamente dei progetti relativi all'« Interporto Merci » in Padova ed al « Quadrante Europa » in Verona.

La liquidazione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale a seguito della presentazione della seguente documentazione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

- progetto di massima dell'iniziativa;
- contratto d'acquisto dell'area;
- planimetria catastale dell'area acquisita e relativa documentazione attestante che la destinazione urbanistica dell'area medesima è pertinente con i fini di cui alla presente legge;
- impegno da parte dei soggetti beneficiari a destinare le aree acquisite esclusivamente ai fini della presente legge.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 1.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dal cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Interventi straordinari per la costruzione infrastrutture a sostegno dell'interscambio trasporti merci (centro smistamento merci Padova e Verona) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 4

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 1.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 1.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 032003187 « Interventi straordinari per la costruzione infrastrutture a sostegno dell'interscambio trasporti merci (centro smistamento merci Padova e Verona) » (Capitolo di nuova istituzione)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
--	------------------	------------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 23 agosto 1979

Tomelleri